



ALLEGATO - A -

alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 29
del 28 novembre 2009

COMUNE DI POSTA FIBRENO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

INDICE

ART. 1	ADESIONE
ART. 2	OBIETTIVI E FINALITA'
ART. 3	ATTIVITA' E COMPITI
ART. 4	REQUISITI
ART. 5	AMMISSIONE DEGLI OPERATORI
ART. 6	IMPEGNO E MODALITA' DI SERVIZIO
ART. 7	REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
ART. 8	COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 9	COMPITI DEL SINDACO
ART. 10	RISORSE
ART. 11	ADDESTRAMENTO
ART. 12	EMERGENZE
ART. 13	DOVERI DEI VOLONTARI
ART. 14	DIRITTI DEI VOLONTARI
ART. 15	COLLABORAZIONI

ART. 16 INFRAZIONI E SANZIONI

ART. 17 NORME FINALI

ART. 18 NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1 ADESIONE

Possono aderire al Gruppo Comunale di Volontari Protezione Civile di Posta Fibreno i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età con i requisiti previsti dal successivo art. 4 del presente Regolamento.

ART. 2 OBIETTIVI E FINALITÀ

I volontari prestano, con il solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della protezione civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza affiancando il servizio di protezione civile del comune di Posta Fibreno.

I volontari collaborano inoltre con il comune di Posta Fibreno in occasione di ricorrenze, manifestazioni e quant'altro necessario.

Il valore etico e morale dell'iniziativa deve essere rigorosamente salvaguardato, pertanto gli aderenti sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate

ART. 3 ATTIVITA' E COMPITI

Il Gruppo Volontario di protezione Civile di Posta Fibreno deve operare compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Sindaco ed in conformità alle direttive operative del Centro operativo Comunale.

Il Gruppo è alle dirette dipendenze del Sindaco e dell' assessore delegato.

La decisione operativa del Gruppo avviene a mezzo di un coordinatore responsabile nominato dal Sindaco su indicazione non vincolante del Gruppo stesso o, in sua sostituzione, da un Vice nominato dal Gruppo scelto in base all' esperienza specifica.

Il Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile ha il compito di svolgere attività di soccorso immediato ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile per contribuire al superamento dell' emergenza e alla ripresa delle normali condizioni di vita, in tutti i casi di calamità o di catastrofi che investono il territorio del Comune di Posta Fibreno e che possono identificarsi in:

- . terremoti;
- . rilasci di radioattività;
- . fenomeni di inquinamento dell'ambiente;
- . incendi;
- . interruzioni rifornimento idrico;
- . black-out elettrico;
- . esondazioni e/o inondazioni;
- . crolli di edifici o manufatti.

ART. 4 REQUISITI

Possono far parte del Gruppo Volontario Comunale di protezione Civile i Cittadini di ambo i sessi che abbiano i seguenti requisiti:

- . aver presentato domanda su apposito modello;
- . essere Cittadino italiano;
- . aver raggiunto la maggiore età;
- . essere di ottima condotta morale;
- . non avere precedenti né pendenze penali;
- . essere di sana e robusta costituzione.

ART. 5

AMMISSIONE DEGLI OPERATORI

L'ammissione al gruppo comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda. Indirizzata al Sindaco di Posta Fibreno.

L'accettazione è demandata a deliberazione della Giunta Comunale che valuterà, di regola, trimestralmente le domande presentate.

L'aspirante sarà inquadrato come operatore in prova per un periodo di sei mesi a meno che non dimostri di aver conseguito qualifiche presso gruppi specializzati dei VV.FF. o del C.F.S. In tal caso il periodo di prova stabilita sarà comunque non inferiore a 60 gg.

Al termine del periodo di prova l'operatore, se idoneo, sarà inserito tra gli operatori effettivi.

Tutti gli operatori appartenenti al Gruppo Volontario prestano opera gratuita.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento sul quale saranno riportate le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale qualifica.

ART. 6

IMPEGNO E MODALITA' DI SERVIZIO

Gli Operatori dovranno svolgere servizio in modo programmato.

I servizi programmati saranno regolati e diretti secondo un "foglio di servizio" la cui esecuzione sarà coordinata dal responsabile della squadra.

ART. 7

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Il Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile vive una propria vita organizzativa autonoma e pertanto dovrà dotarsi di apposito regolamento di organizzazione che dovrà contenere i principi di funzionamento del Gruppo. In detto regolamento verranno individuati tra l'altro gli organi del gruppo e le loro competenze, le procedure di nomina, i motivi e le procedure di decadenza dalle cariche elettive, l'organizzazione strumentale dei materiali e dei mezzi. Il regolamento di organizzazione del Gruppo dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale

ART. 8

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per tutte le finalità di cui al presente regolamento la Giunta Comunale approva, all'inizio di ogni anno, all'interno del P.R.O., un intervento per l'attività di Protezione Civile consistente nell'impegno di spesa di una somma massima per tutte le spese inerenti il settore.

Il responsabile del servizio di Protezione Civile è il responsabile degli atti di gestione da effettuarsi e liquidarsi di regola in economia a seguito di semplici ordinativi di spesa per interventi, noli, opere e provviste, forniture di materiali di magazzino, beni e servizi.

L'amministrazione comunale provvede ad assicurare i volontari appartenenti al Gruppo contro infortuni, malattie o altro connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile nonché per la responsabilità civile contro terzi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia.

Il responsabile comunale del servizio protezione civile assegna le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio ed è il responsabile degli atti di gestione. Ogni anno l'Amministrazione comunale provvederà allo stanziamento di una somma per l'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento

ART. 9

COMPITI DEL SINDACO

Il Sindaco è autorità comunale di protezione Civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Il Sindaco inoltre:

- a) garantisce la continuità del gruppo;
- b) nomina il coordinatore responsabile, su individuazione non vincolante del gruppo;
- c) garantisce insieme al Coordinatore responsabile il rigoroso rispetto dei principi e dei valori di cui al precedente art 2;
- d) scioglie il gruppo con provvedimento motivato;

Il Sindaco può avvalersi di un assessore delegato alla Protezione civile ed in collaborazione con il Coordinatore definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

ART. 10

RISORSE

Il Gruppo comunale si avvale per il suo funzionamento di strutture, ivi compresa la sede, materiale ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici e privati e dalla amministrazione comunale, anche in comodato d'uso. Il Gruppo può ricevere ed accettare risorse economiche e contributi da enti pubblici e privati destinandoli e finalizzandoli esclusivamente al sostegno di attività o progetti. Le relative somme vengono introitate dall'amministrazione comunale ed appositamente vincolate alle attività del Gruppo.

Le dotazioni e le attrezzature acquistate per il Gruppo rientrano nel patrimonio comunale.

Il Gruppo garantisce il corretto utilizzo e la manutenzione ordinaria di mezzi e delle attrezzature in suo possesso. I volontari sono responsabili del corretto utilizzo e della custodia della divisa e delle attrezzature personali loro affidate.

ART. 11

ADDESTRAMENTO

I volontari possono essere formati ed addestrati anche secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lazio - Servizio Protezione Civile - o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici di Settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, di altri Corpi, o comunque di altri tecnici qualificati appartenenti ad istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

ART. 12 EMERGENZE

In occasione delle emergenze il Gruppo di Volontari può agire su iniziativa del Coordinatore del Gruppo fino all'arrivo degli organi istituzionali preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare. Il Coordinatore dovrà informare tempestivamente il Sindaco ed il responsabile dell'unità operativa di protezione civile circa l'intervento in corso di attuazione. Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere stilata apposita relazione a cura del coordinatore del gruppo e del responsabile dell'intervento. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno puntualmente essere evidenziati in un apposito registro tenuto dal coordinatore.

Qualora si verificano situazioni di emergenza al di fuori del territorio di appartenenza il gruppo è a disposizione del Presidente della Giunta Regionale che lo può impiegare anche oltre i confini comunali e regionali.

Il gruppo partecipa su richiesta e su proposta del sindaco o di altre autorità ad attività ad iniziative che abbiano per oggetto l'aiuto alle popolazioni in occasione di calamità o disastri, favorendo l'invio di materiali, mezzi e contributi economici, promuovendo e raccogliendo sottoscrizioni e comandando i volontari del gruppo.

Il Sindaco è autorizzato altresì a provvedere, con propria ordinanza, all'apertura di conti correnti postali o bancari sui quali far confluire contributi economici di soggetti pubblici e privati in occasione di eventi calamitosi. Tali contributi che potranno essere inviati direttamente ai soggetti interessati a titolo di solidarietà.

ART. 13 DOVERI DEI VOLONTARI

Gli appartenenti al gruppo di volontariato di protezione civile sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità personali.

Sono altresì tenuti:

- a rispettare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi del Comune;
- a rispettare gli ordini di servizio emanati dal Coordinatore del Gruppo;
- a partecipare alle riunioni ordinarie periodiche ed all'assemblea. In caso di ripetute assenze alle riunioni potrà essere disposta la decadenza d'ufficio dal gruppo come meglio precisato nel regolamento di organizzazione.

I volontari non possono:

- svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del gruppo;
- accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta, salvo somme a titoli di rimborso spese opportunamente dimostrate ed autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi di emergenza;
- svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle attività di Protezione Civile.

ART. 14 DIRITTI DEI VOLONTARI

Nel rispetto della vigente normativa in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di volontariato della Protezione Civile, purché lo stesso sia regolarmente

iscritto nell'apposito registro del volontariato di Protezione Civile, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di Protezione Civile, tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate, i seguenti benefici :

- copertura assicurativa secondo le modalità previste in materia;
- il rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile, tra cui quelle di previsione, prevenzione, emergenza, soccorso, simulazione e formazione teorico/pratica, al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui sopra il Sindaco, sui conforme dichiarazione del coordinatore provvederà a certificare i nominativi ed i tempi di impiego dei volontari.

ART. 15 COLLABORAZIONI

Il Gruppo Comunale di volontariato dovrà attuare forme di collaborazione con le similari strutture presenti sul territorio di altri comuni aderendo anche a gruppi di coordinamento che si andranno a costituire.

Il Gruppo, purché regolarmente iscritto nell'Albo dei Volontari della Regione Lazio ai sensi delle normative vigenti in materia, è autorizzato a collaborare con la Regione Lazio alle attività di Protezione Civile, ivi compresi corsi di formazione teorici e/o pratici.

ART. 16 INFRAZIONI E SANZIONI

I volontari aderendo al Gruppo Comunale accettano di rispettare il presente regolamento e quello di organizzazione del gruppo stesso. Le infrazioni da parte dei singoli volontari potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste nel regolamento di organizzazione.

ART. 17 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle pianificazioni comunale, provinciale e nazionale nonché alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale.

ART. 18 NORME DI ATTUAZIONE

Detto Regolamento sarà inviato, per opportuna conoscenza, alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Municipale. Di esso se ne darà pubblicità con i mezzi più idonei.